

N° SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

N° R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° CRONGL

IL TRIBUNALE DI

N° REPERT

nella persona della

in funzione di giudice unico, ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al

n. ruolo generale affari contenziosi del-

l'anno , vertente

TRA

(P.I.), in persona

dei legali rappresentanti "pro tempore"

(C.F.) e

(C.F.), anche in proprio in

qualità di fideiussori, nonché

(C.F.), in qualità di fideius-

sore, elettivamente domiciliati in Pescara, via

Cesare Battisti n.31, presso lo studio dell'avv.

Emanuele Argento che li rappresenta e difende

per procura a margine dell'atto di citazione in

opposizione OPPONENTI

E

(C.F.), in per-

sona del legale rappresentante "pro tempore",



quale procuratrice della
elettivamente domiciliata in
via , presso lo studio dell'avv.
e rappresentata e difesa
dall'avv. per procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 2 marzo 2015 i procuratori delle
parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in
data 4 febbraio 2013, la in per-
sona dei legali rappresentanti "pro tempore"
(nato ad il) e
(nato ad il), an-
che in proprio in qualità di fideiussori, nonché
, in qualità di fideiussore, con-
venivano in giudizio, davanti a questo Tribuna-
le, la , in persona del le-
gale rappresentante "pro tempore", quale procu-
ratrice della , e
proponevano opposizione avverso il decreto con
cui era stato loro ingiunto il pagamento della



masta priva di qualsivoglia supporto probatorio.

Il ridotto accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; la residua frazione di quelle anticipate dagli istanti viene posta a carico dell'istituto di credito nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. Emanuele Argento.

Analoga compensazione subiscono le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate con decreto del 10 ottobre 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di _____, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2013, dalla _____, in persona dei legali rappresentanti "pro tempore" _____ (nato ad _____ il _____) e _____ (nato ad _____ il _____), anche in proprio in qualità di fideiussori, nonchè da _____ in qualità di fideiussore, nei confronti della _____, in persona del legale rappresentante "pro tempore", quale procuratrice della



, ogni ulteriore istanza,
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

a) in parziale accoglimento dell'opposizione,
che per il resto rigetta, revoca il decreto in-
giuntivo opposto e condanna l'istituto di credi-
to al pagamento, in favore delle controparti,
della somma di euro 22.592,47, oltre interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo;

b) compensa le spese del giudizio in ragione
della metà e condanna l'opposta alla refusione
della residua frazione di quelle anticipate dal-
le controparti, frazione che liquida in comples-
sivi euro 2.042,50, di cui euro 1.813,50 per
metà compenso professionale ed euro 229,00 per
analoga frazione di spese, oltre accessori come
per legge, con distrazione in favore del procu-
ratore che si è dichiarato antistatario, avv. E-
manuele Argento;

c) analoga compensazione subiscono le spese di
cui alla disposta CTU, così come liquidate con
decreto del 10 ottobre 2014.

Così deciso in _____, il giorno 8 giugno 2015

[Handwritten signature]

IL GIUDICE

17

TRIBUNALE DI
V. Depositato in Cancelleria
oggi 12/06/2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

